

SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE – Non è possibile prevedere l’assegno di mantenimento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile
TAR LAZIO, Sez. I ter, Sentenza 7 luglio 2016 n. 813

Il Tar Lazio, con la sentenza in oggetto, ha dichiarato l'illegittimità e annullato la Circolare n. 6 del 24 aprile 2015 del Ministero dell'Interno che aveva interpretato l'art. 12 L. 162/2014 nel senso di consentire accordi di separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato civile contenenti assegni periodici di mantenimento.